

Determinazione n. 47/97**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 31 ottobre 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 5 novembre 1980, nn. 3279, 3280 e 3281 con cui, rispettivamente, i Consorzi del TICINO, dell'ADDA e dell'OGLIO furono sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi di ciascuno degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce rese dal Ministero dei lavori pubblici, cui compete la vigilanza sui menzionati Enti;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ignazio de Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie degli Enti predetti per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - del Consorzio del TICINO, del Consorzio dell'ADDA e del Consorzio dell'OGLIO - l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

L'ESTENSORE

f.to Ignazio de Marco

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLE GESTIONI FINANZIARIE DEL CONSORZIO DELL'ADDA, DEL CONSORZIO DELL'OGGIO E DEL CONSORZIO DEL TICINO PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Notazioni generali. - 3. Vicende significative. - 4. Gli organi. - 5. Il personale. - 6. L'attività. - 7. I bilanci. - 8. I risultati gestionali. 8.1 - In genere. 8.2 - La gestione finanziaria. 8.3 - La gestione dei residui. 8.4 - La situazione amministrativa. - 8.5 - La situazione economica. - 8.6 - La situazione patrimoniale - 9. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1 - PREMESSA

Il presente referto - reso a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - ha per oggetto il risultato del controllo svolto per gli esercizi 1995 e 1996 sulle gestioni finanziarie dei Consorzi dell'ADDA, dell'OGGIO e del TICINO; comprende, altresì, i riferimenti ai più salienti episodi fino a data corrente.

La Corte trasmise alle Camere del Parlamento - cui è tenuta a riferire in base all'art. 100 della Costituzione - la relazione (unico documento) sul risultato del controllo eseguito per gli esercizi 1993 e 1994 ¹.

Da essa la Presidenza del Consiglio riprese e segnalò al Ministero dei LL.PP. (Gabinetto) alcune notazioni gestionali ed istituzionali; notazioni di analogo contenuto furono espresse anche dal Ministero del Tesoro R.G.S.- I.G.F.: il Dicastero vigilante rispose rinviando ai chiarimenti, in proposito, forniti dai Consorzi TICINO ed OGGIO.

Adeguandosi all'osservazione della Corte - circa la commistione di funzioni di capo servizio ragioneria e cassiere - il Comitato esecutivo del TICINO provvede ad affidare l'incarico di cassiere, per il triennio 1996/8, ad altro dipendente.

2 - NOTAZIONI GENERALI

In merito alle fonti normative, scopi ed organi degli Enti, si richiamano le notazioni già esposte nei precedenti referti. Si soggiunge che pendono ancora, innanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato, gli appelli presentati dall'OGGIO e dal TICINO ² avverso il rispettivo inquadramento tra gli enti "necessari" ed il conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei conti.

Avuto riguardo alla comune disciplina cui i menzionati Enti sono soggetti (in particolare, la legge 20.3.1975 n.70) nonchè alla identica attività da svolgere, la Corte continua ad evidenziare - nonostante il contrario avviso di due dei Consorzi ³ - la sussistenza di condizioni tali da giustificare e rendere opportuna *un'unica struttura*

¹ Atti parlamentari, XII Legislatura, Camera dei deputati, doc. XV, n. 77.

² L'appello dell'ADDA fu rigettato dalla sez. IV di detto Consesso con decisione n.399 del 2.9.1994; in motivazione si afferma, tra l'altro, che tutti gli enti disciplinati dalla legge n.70/1975 sono sottoposti al controllo della Corte dei conti "vi sia o non vi sia la contribuzione in via ordinaria dello Stato".

³ Il Consorzio dell'OGGIO, con nota n. 94184 del 1.4.1994, rammenta che "anche il Ministero dei lavori pubblici, ente vigilante, ha concordato sulla fondatezza delle argomentazioni prodotte" circa l'impossibilità di unificazione dei tre Enti. Il Consorzio del TICINO (nota 2194 DB del 24 marzo 1994) fa leva su ragioni giuridiche, topografiche e pratiche che escluderebbero la possibilità del raggruppamento non solo degli Enti ma dei relativi uffici.

consortile tecnico - amministrativa rispondente al fondamentale canone di economicità di gestione, cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni.

Agli intuibili riflessi sul piano finanziario e della funzionalità operativa ⁴ occorre aggiungere che i grandi laghi alpini rappresentano un *insieme* di ecosistemi di importanza strategica per lo sviluppo economico di vaste aree del nord Italia, con problemi ambientali e territoriali *comuni* circa la regolazione e l'utilizzazione della risorsa idrica per diverse finalità. Nè sono da ignorare - nel biennio per cui si riferisce - circostanze e/o comuni iniziative che sembrano avvalorare la prospettazione della Corte, quali, ad esempio:

- i costanti rapporti ed incontri periodici con l'Autorità di bacino per il Po sia per l'esame e l'approfondimento di questioni *comuni* (fornitura dati, progettazioni, ecc.) sia per uno studio, già avviato, sulla regolazione dei grandi laghi alpini;
- l'approntamento da parte dell'ADDA e del TICINO, su richiesta del Servizio nazionale dighe ⁵, di studi riguardanti la sommersione per eventuali onde di piena;
- lo scambio, tra ADDA ed OGLIO, dei rispettivi direttori generali quali sostituti del responsabile per la sicurezza delle dighe ⁶;
- l'organizzazione *unitaria* di due giornate di studio a Gardone Riviera (maggio 1996) sul tema "la regolazione dei grandi laghi alpini" e di un ulteriore incontro (giugno 1997) avente ad oggetto il c.d. "deflusso minimo vitale" ⁷;
- il conseguente intento di creare "un Comitato fra i Presidenti dei Consorzi dei grandi laghi alpini per difendere e programmare strategie *comuni*" (verbale dell'Assemblea dell'ADDA in data 21.6.1996, punto 1) ovvero "di creare un *coordinamento* tra gli Enti per attuare un'attività di informazione e contatto con le Istituzioni" pur se al fine di "sostenere le singole posizioni sui diversi problemi mantenendo ben definita la specificità di ogni singolo Ente" (verbale Cons. d'Amministrazione dell'OGLIO in data 23.4.1996).

⁴ Il Consorzio del TICINO ha, ad esempio, due unità organizzative minime: la sede amministrativa a Milano (tre dipendenti) ed operatori tecnici presso lo sbarramento della Miorina (sei dipendenti).

⁵ Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri datata 13.12.1995.

⁶ In base al d.l. 8 agosto 1994 n. 507 convertito nella legge 21 ottobre 1994, n. 584 (in G.U. n.247 del 21/10/1994) concernente " misure urgenti in materia di dighe".

⁷ Giova rammentare, in proposito, il d. lgv.12 luglio 1993 n. 275 (in G.U. n.182 del 5/8/1993) "riordino in materia di concessioni di acque pubbliche" che introdusse, appunto, il rispetto del "minimo deflusso costante vitale" nei corsi d'acqua.

3 - VICENDE SIGNIFICATIVE

Per gli esercizi in esame si evidenzia, in particolare, quanto segue:

A) i tre Enti provvidero alla *verifica dei carichi di lavoro* ai sensi dell'art.3, co.5, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (in G.U. n.303 del 28.12.1993).

Dall'ADDA fu predisposta una metodologia approvata dal Ministero vigilante, d'intesa col Dipartimento della Funzione ; l'OGLIO deliberò in proposito, prevedendo contestualmente l'approvazione dell'organico; il TICINO approvò lo studio di apposita commissione: su di esso la Presidenza del Consiglio/Dipartimento della funzione pubblica, espresse parere favorevole (prot. 2312-2 del 27 gennaio 1995);

B) in attuazione dell'art. 22, co. 16, della legge 23.12.1994 n. 724 (in G.U. n. 304 del 30.12.1994) - circa la definizione delle *dotazioni organiche* delle pubbliche amministrazioni - il Consorzio dell'ADDA riconfermò il precedente organico, con esclusione di un guardiano di V livello; il Consorzio dell'OGLIO ridusse l'organico a 7 unità (di cui due a tempo parziale), oltre al direttore; il Consorzio del TICINO rideterminò in nove elementi la nuova dotazione;

C) in base al decreto legislativo 19.9.1994 n.626 (modificato dal d.lgv. 19.3.1996 n. 242, in G.U. n.104 del 6.5.1996), in tema di *sicurezza dei luoghi di lavoro* i tre Consorzi provvidero ai relativi adempimenti: il TICINO, in particolare, conferì l'incarico di sorveglianza sanitaria⁸, istituì le squadre di "pronto intervento" e fece svolgere un corso di formazione;

D) solo il Consorzio del TICINO - stando alla documentazione pervenuta a questa Corte - ha effettuato la ricognizione dei mezzi in dotazione ex art.2, co. 117 segg., della legge 23.12.1996 n.662 (in G.U. n.303 del 28.12.1996) e, conseguentemente, trasmesso i dati al Provveditorato generale dello Stato (nota 47/97/DB del 12.3.1997);

E) nessuno dei tre enti ha istituito il *nucleo di controllo interno* per la verifica dei risultati (per l'ADDA detta incombenza è svolta dal Direttore generale) nè ha provveduto a separare le funzioni di indirizzo da quelle gestionali.

Aggiungasi, infine, che il Consorzio del TICINO avuto riguardo all'art.8 - "blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa" - del d.l. 31.12.1996 n.669, convertito in legge 28.2.1997, n. 30 (in G.U. n.54 del 6.3.1997), ha chiesto ed ottenuto la deroga al limite dei prelevamenti dal conto di Tesoreria, previsti dal citato articolo, avendo rappresentato ai competenti Dicasteri l'impossibilità di adempiere alle istruzioni contenute nella circolare del Ministero ll.pp. n.852129 del 29.1.1997.

⁸ Fu previsto un compenso commisurato alle ore di effettiva prestazione.

4 - ORGANI

A) PRESIDENTE

I Presidenti dell'ADDA e dell'OGGIO, cessati dalla carica il giorno 11.10.1995 ed in *prorogatio* ai sensi di legge, furono riconfermati ⁹ per il successivo quadriennio.

Per il TICINO, il Presidente in carica scadrà il 16 novembre 1997.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Scaduti il 31 dicembre 1994, questi organi collegiali furono rinnovati ma - eccettuata la puntualità delle Assemblee delle utenze di ciascun Consorzio, nel provvedere tempestivamente alle nomine di competenza - per i restanti membri (in rappresentanza dei Ministeri, Amministrazioni Provinciali, Regioni od altri Enti) le nomine ovvero le riconferme avvennero man mano nel tempo. Con ritardo si è provveduto, altresì, dagli stessi Uffici alle sostituzioni di consiglieri cessati dall'incarico per decesso, per dimissione, ecc.

La Corte censura sia dette omissioni e/o ritardi - contrari a canoni di buona amministrazione ed alle norme statutarie che hanno preordinato durata ed assetto di ogni collegio - sia, altresì, la condotta omissiva (art.6, co.3) dei titolari del potere sostitutivo *ex art.4, co. 2*, del d.l. 16/5/1994 n.293 convertito in legge 15.7.1994 n. 444.

Stigmatizza, poi, l'irregolarità in cui si trovano ad operare detti organi, con alcuni membri rinnovati ed altri in "*prorogatio*", e le disarmonie che ne conseguono. Nel ribadire la necessità che le nomine siano coordinate con la naturale scadenza di ciascun organo collegiale, rappresenta l'opportunità che, in occasione dei rispettivi rinnovi, si adotti formale provvedimento - sia pure meramente ricognitivo - ai fini della contestuale loro durata quadriennale, desumibile dalle disposizioni che disciplinano l'ordinamento dei menzionati Enti.

* * *

Discorso a parte concerne la **pletoricità dei Consigli** ¹⁰ di Amministrazione, rapportata alle limitate finalità nonché relativa attività gestoria di ciascun Consorzio: ciò richiede puntuale revisione delle disposizioni concernenti la loro composizione, anche sotto il profilo della rappresentatività delle varie componenti consorziate. Esigenza che avrebbe potuto trovare primo riscontro in occasione della riforma dello Statuto dell'ADDA: il Ministero vigilante si limitò, invece, a manifestare ¹¹ - implicitamente condividendolo - il parere del Ministero delle Finanze di conservare il proprio rappresentante in seno a quel Consiglio di amministrazione. All'Ente non rimase che adeguarsi (delib. n.8/1995).

⁹ D.M.II.pp., rispettivamente, n.9610/Gab. e 9609/Gab. entrambi del 20.11.1995.

¹⁰ Rispettivamente 17, 15 e 13 membri per l'ADDA, l'OGGIO e il TICINO.

¹¹ Nota Dir. Gen. AA.GG. e del Personale, div.1^a, se.1^a n.1493 del 14.3.1995

C) COLLEGIO DEI REVISORI

Integralmente ricostituiti dal 1.1.1995 scadranno il 31 dicembre 1998.

Circa l'attività - che si compendia, essenzialmente, nelle verifiche di cassa *ex art. 26 d.P.R. n.696/1979* e nei pareri sia sui bilanci, e relative variazioni, sia sui conti consuntivi - si rammentano inviti e sollecitazioni di carattere gius-contabilistico, richieste di precisazioni, raccomandazioni e suggerimenti di vario genere, osservazioni riguardanti taluni mandati, ecc. recepiti dagli Enti.

* * *

I **compensi** ai componenti degli organi collegiali di ciascun Consorzio, sono dal 1.1.1996 - in seguito ad espressa richiesta di aggiornamento - i seguenti ¹² (tra parentesi ed in corsivo, gli importi fino al 31.12.1995):

a) al PRESIDENTE = indennità di carica di annue lorde lire 16.800.000 (10.800.000) e, per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, una "medaglia" di presenza di lorde lire 60.000 (45.000) ¹³;

b) ai CONSIGLIERI di amministrazione = indennità di carica di lire 230.000 mensili lorde, oltre alla "medaglia" di presenza di lire 60.000 lorde (fino al 31.12.1995 fu attribuito *soltanto* un "gettone" di presenza di lire 97.500 lorde).

Ad un Consigliere del TICINO, a norma dell'art. 13, u.c., dello statuto, è corrisposto anche un assegno a.l. di lire 2.000.000 "a titolo di indennità per gli oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni concernenti la delega alla firma di mandati di pagamento in caso di assenza o di impedimento del Presidente" ¹⁴;

c) ai MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI:

1) indennità di carica

- Presidente = lire 350.000 mensili lorde (292.500)
- Componenti = lire 230.000 " " (195.000)

2) medaglia di presenza ¹⁵

- Presidente = lire 60.000 lorde (58.500)
- Componenti = lire 60.000 lorde (39.000)

¹² D.M.LL.PP.- su conforme parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - del 19.1.1996 per l'OGGIO ed il TICINO (in G.U. n.142 del 19.6.1996) e del 24.7.1996 (in G.U. n.224 del 24.9.1996) per l'ADDA.

¹³ Sedute previste per legge, statuto o regolamento. Non è consentito il cumulo di più "medaglie" per la stessa giornata.

¹⁴ Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 24.1.1990 e delibera del Comitato del 16 febbraio 1994.

¹⁵ V. nota 13.

* * *

Premesso che la volontà dei Consorzi dell'ADDA e del TICINO si è, talvolta, espressa - come prevedono le norme statutarie - mediante ordinanze o delibere d'urgenza del Presidente, successivamente ratificate dall'organo collegiale, per ciascuno degli esercizi in esame le riunioni degli organi amministrativi e di revisione sono, così, riassumibili:

	ADDA	OGGIO	TICINO
Consiglio di Amm.ne	2 2	2 2	3 3
Comitato di Presidenza	3 3	2 3	5 3
Collegio dei Revisori	5 4	3 3	6 6

Dai relativi verbali si desumono assenze di alcuni membri. Ancorchè non abbia precluso il "quorum" funzionale degli organi stessi, la (talvolta ripetuta) mancata partecipazione è - come già segnalato nella precedente relazione ¹⁶ - da censurare per duplice motivo: priva ciascun collegio del qualificato apporto, espressamente voluto dal legislatore, ai fini della formazione della rispettiva volontà e contrasta con i doveri d'ufficio.

5 - IL PERSONALE

Sulle modifiche dell'organico di cui si è fatto cenno ai punti A) e B) del precedente par.3, la Corte si riserva di soffermarsi in occasione del prossimo referto.

Il personale in servizio, alla fine di ciascun esercizio del biennio in esame, si desume dalle seguenti tabelle ¹⁷ tenuto conto che i posti in organico di ogni Consorzio ammontano a nove unità:

	ADDA		
	1994	1995	1996
dirigente (dir. Generale)	1	1	1
geometra	1	1	1
ragioniere	1	1	1
applicato	1	1	1
commesso	1	-	-
guardiano	4	4	3
<i>totale</i>	9	8 (-1)	7 (-2)

¹⁶ v. Relazione 1993/4, cit., parte I, par.2.2,sub B).

¹⁷ Nella presente ed in tutti i successivi prospetti e/o tabelle, si riportano anche i dati del 1994 per utile raffronto.

	OGLIO		
	1994	1995	1996
dirigente (dir. Generale)	1	1	1
geometra	1	1	1
applicato	1	1	1
guardiano	3	3	3
totale	6 (-3)	6 (-3)	6 (-3)

	TICINO		
	1994	1995	1996
dirigente (Segret/Direttore)	1	1	1
impiegato d'ordine	1	1	1
assistente tecnico	1	1	1
operaio capo reparto	1	1	
operaio manovratore	1	1	2
operatore tecnico	2	4	4
totale	7 (-2)	9	9

L'organico dei Consorzi dell'ADDA e dell'OGLIO prevede un **direttore generale** il cui rapporto di lavoro è regolato dalla normativa per i dirigenti del parastato; lo stipendio e le indennità accessorie sono commisurate, ai sensi del D.P.C.M. 25.10.1979 e dell' art. 128 del regolamento Organico, al dirigente dello Stato.

Il Consorzio del TICINO si avvale, invece, di un "**segretario**" (**direttore**): trattasi di un proprio dipendente cui fu riconosciuta la qualifica di dirigente, con applicazione del contratto dei consorzi di bonifica.

* * *

In base all'art. 127 del regolamento organico ¹⁸ *"al personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 e in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento vengono conservati, ad esaurimento, la disciplina giuridica ed il trattamento economico nonché quello di previdenza e quiescenza previsti dai contratti nazionali dei Consorzi di bonifica"*.

Per i dipendenti assunti dal 1985 lo stato giuridico ed il trattamento economico sono, invece, regolati secondo le disposizioni del parastato. Il Consorzio del TICINO chiese di applicare a tutto il proprio personale il CCNL relativo ai dipendenti dei consorzi di bonifica: la valutazione fu dall'ARAN rimessa al Dipartimento della funzione pubblica che la ritenne non accoglibile (nota 13755/95/7.515 del 4.8.1995). Nessun provvedimento fu, pertanto, adottato dall'Ente.

In seguito all'approvazione, con D.P.C.M. 19.4.1995 (in G.U. n.211 del 9.9.1995), del *contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici*: il Consorzio dell'ADDA stipulò gli accordi decentrati ¹⁹ per il triennio

¹⁸ La disposizione, identica per ciascun Ente, è in vigore dal 22 luglio 1985 (per ADDA e OGLIO) e dal 1° ottobre 1985 (per TICINO).

¹⁹ Con incremento della spesa del personale di circa lire 2 milioni per il 1995 e circa lire 8,5 milioni per il 1996 riguardanti maggiorazioni per compenso incentivante, ore straordinarie e premi.

1995/7; il Consorzio dell'OGLIO approvò, invece, la bozza di ipotesi di accordo di contratto decentrato per il personale del parastato per la determinazione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente, le cui modalità di applicazione sono in corso di esame presso il Ministero vigilante; il Consorzio del TICINO sottoscrisse il 15.11.1996 con la R.S.A. il contratto collettivo decentrato, approvato dal Ministero vigilante, previo parere favorevole del Tesoro.

* * *

L'onere globale del personale si desume dalla relativa tabella ²⁰ (v. pagina seguente, totale A):

Gli aumenti si giustificano anche per il rinnovo del citato contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici. Solo l'ADDA presenta una lieve diminuzione complessiva nel 1995 dovuta al pensionamento di due unità (un commesso ed un guardiano).

Per completezza si ricorda che dal 1.1.1996 tre dipendenti di detto Consorzio furono iscritti, a domanda, alla previdenza INPDADP a norma del decreto interministeriale 30.12.1994. In applicazione della circolare INPDADP (in G.U. n. del 15.1.1996), l'ADDA assoggettò a nuove aliquote contributive, a fini pensionistici, oltre agli emolumenti fissi percepiti dal personale anche le indennità integrative ed i compensi per lavoro straordinario.

Sembra utile esporre, in modo riassuntivo, le variazioni - con le relative percentuali - tra preventivo e consuntivo dell'onere globale (totale A) del costo globale del personale) che evidenziano eccedenze previsionali sopra tutto per l'ADDA (importi in milioni di lire):

	ADDA			OGLIO			TICINO		
	prev.	cons.	var. %	prev.	cons.	var. %	prev.	cons.	var. %
1994	576	470	-18,4	425	350	-17,7	421	401	-4,8
1995	568	439	-22,7	427	356	-16,6	450	439	-2,4
1996	595	485	-18,5	443	405	-8,6	541	518	-4,2

Circa l'onere medio individuale si notano differenze, in progressiva riduzione, in gran parte dovute alla diversa composizione del personale e relativa anzianità di servizio nonché al sistema misto di retribuzione del medesimo (trattamento economico dei contratti di bonifica ovvero del parastato per i nuovi assunti). Ai fini di una

²⁰ Gli importi delle pensioni erogate dai Consorzi dell'ADDA e dell'OGLIO riportati in tabella si riferiscono a dipendenti del contratto delle bonifiche in quiescenza, i quali hanno optato per la pensione invece della liquidazione. Le relative uscite (cap. 10 = pensioni a carico dell'Ente) trovano reintegro nel capitolo 12 delle entrate (rimborso da fondo Enpaia per pensioni).